

IL FARO

MENSILE POLITICO-ECONOMICO D'INFORMAZIONE

QUADERNO N. 1 - TRAPANI - SUPPLEMENTO AL N. 11 - NOVEMBRE 1990

DISTRIBUZIONE GRATUITA

Approvato dalla V Commissione dell'ARS

IL DIRITTO ALLO STUDIO IN SICILIA

Relatore il Presidente on. Enzo Culicchia

Con l'approvazione da parte della V Commissione permanente dell'Assemblea Regionale del disegno di legge per «Interventi per l'attuazione del diritto allo studio in Sicilia» che qui riportiamo integralmente, e del quale è relatore lo stesso Presidente della Commissione on. Enzo Culicchia la Regione Siciliana si avvia a dare risposte concrete alle istanze della Scuola siciliana

L'on. Culicchia, uomo di scuola particolarmente sensibile da sempre ai problemi della gioventù, ha coordinato le varie iniziative parlamentari e di governo estendendo un disegno di legge organico aperto alle richieste degli operatori scolastici ai bisogni degli studenti, in una visione realistica e dinamica del futuro della Scuola siciliana e della sua promozione strutturale e culturale

Viene così superata una fase di stagnazione di incertezze di pressapochismo e ci si avvia decisamente con un salto di qualità verso una trasformazione delle norme degli indirizzi, delle possibilità di una scuola che deve sapere coniugare il diritto allo studio con il diritto al lavoro.

In tal senso il disegno di legge che speriamo possa essere rapidamente approvato anche dall'Ars, rimuove tutti gli ostacoli che si frappongono al diritto allo studio, garantisce la prosecuzione degli studi ai più meritevoli e ai più capaci, promuove attività di sostegno e di integrazione, garantisce a chi ne abbia diritto l'accesso all'Università, promuove le attività culturali, rende possibile il potenziamento delle strutture didattiche, scientifiche, sanitarie, sportive, ricreative, turistiche e socio-assistenziali. Gli interventi sono diretti a tutti i tipi di scuola, dalla materna all'Università, sia statali che regionali.

Per gli studenti universitari sono previ-



L'on. Enzo Culicchia, deputato democristiano all'ARS, Presidente della V Commissione permanente «Cultura, lavoro, formazione» e relatore del disegno di legge

sti sussidi abitativi, servizi di mensa, facilitazioni di trasporti, assegni di studio e borse di studio, non solo, ma anche prestiti fiduciari finalizzati all'avviamento alla professione e alla ricerca.

Per la prima attuazione di questo progetto e per il triennio 1991-93 è autorizzata una spesa complessiva di mille miliardi di cui 300 miliardi da spendere

subito nell'esercizio 1991.

Uno sforzo finanziario considerevole ma, soprattutto, una volontà di colmare le inadempienze del passato e di dare alla Scuola siciliana una nuova e più moderna fisionomia, non più asettica, mediatrice di elementi culturali, bensì struttura capace di far crescere i giovani.

Antonio Calcarà

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA V COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE NN 687, 208, 326, 492, 499, 709, 729
DISEGNO DI LEGGE DELLA QUINTA COMMISSIONE LEGISLATIVA

Relatore on Culicchia

INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO IN SICILIA

In data 31 ottobre 1990

Titolo I PRINCIPI GENERALI E DESTINATARI

Art 1 Finalità ed obiettivi

1 Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli articoli 3 e 34 della costituzione ed in armonia con l'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, la Regione promuove ed attua, unitamente ai soggetti da essa individuati ed agli organi collegiali e di governo della scuola, secondo le competenze stabilite dalla presente legge, un sistema integrato di interventi e di servizi, in modo da perseguire le seguenti finalità

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano il fenomeno della dispersione scolastica, l'evasione dall'obbligo scolastico, la ripetenza, l'abbandono, il disadattamento, lo scarso rendimento,

b) garantire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche e comunque privi di mezzi, consentendo loro il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e preparazione professionale, nonché favorire ogni altra iniziativa volta al perfezionamento ed alla qualificazione professionale dei cittadini,

c) favorire il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso

dei lavoratori ai vari gradi di istruzione per il superamento di tutte le condizioni di analfabetismo e per l'elevazione del livello di istruzione

d) assicurare ai minori in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, ai soggetti a rischio, ai disadattati e agli invalidi l'integrazione nelle normali strutture scolastiche, garantendo comunque l'assolvimento dell'obbligo scolastico e facilitando la frequenza delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione del diritto allo studio ai portatori di handicaps,

e) promuovere e sostenere lo sviluppo della scuola materna e della fascia dell'obbligo, a tempo lungo ed a tempo prolungato, attraverso la predisposizione di strutture e di servizi atti a rendere pienamente operanti l'agibilità e la funzionalità educativa delle scuole, assicurando servizi particolari per quelle situate in zone depresse o sottoposte a condizioni di particolare disagio,

f) promuovere o sostenere attività di integrazione anche con l'istituzione di insegnamenti di interesse regionale e con lo studio di una seconda lingua estera, garantendo il rispetto e lo studio del dialetto siciliano, nonché lo sviluppo delle culture locali, con particolare tutela per le minoranze linguistiche,

g) promuovere ed attuare attività di sostegno,

h) favorire ed attuare attività di promozione educativa e culturale che rispondano alle caratteristiche ed alle esi-

genze delle diverse fasce della popolazione;

i) favorire il coordinamento dei servizi integrati per la prevenzione delle tossicodipendenze e per l'educazione alla salute ed alla tutela dell'ambiente,

l) informare ed orientare in ordine alla scelta dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado e delle facoltà universitarie e dei corsi di studio di istruzione superiore in relazione anche alla situazione occupazionale, nonché assumere ogni iniziativa per favorire gli sbocchi professionali,

m) garantire a chiunque ne abbia diritto l'accesso all'Università e agli istituti di istruzione superiore di livello universitario, nonché la prosecuzione dei relativi corsi di studio,

n) assicurare lo svolgimento di attività culturali, sportive e ricreative, favorendo, altresì, una positiva integrazione tra comunità studentesca e comunità civile,

o) favorire l'istituzione ed il potenziamento di strutture didattiche e scientifiche al fine di assicurare una elevata preparazione culturale e professionale degli studenti e di valorizzare il ruolo delle istituzioni universitarie nella crescita economica, sociale e culturale della Regione

2 Nel perseguire le finalità predette, la Regione coordina i servizi per il diritto allo studio con i servizi sanitari, sportivi, ricreativi, turistici, socio-assistenziali e con le attività integrative della scuola, agevolando quelle di promozione all'estero, nell'osservanza del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 del De-

creto del Presidente della Repubblica n. 246/85

3 L'attuazione del diritto allo studio avviene nel rispetto del pluralismo delle istituzioni secondo gli obiettivi posti dalla programmazione nazionale e regionale

4 La Regione, nel predisporre il programma degli interventi di cui all'articolo 42, coinvolge gli enti locali, gli organi collegiali e di governo della scuola ai vari livelli e dell'istruzione superiore

Art 2

Destinatari degli interventi

1 Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a tutti i residenti, anche temporanei, nel territorio regionale, compresi gli immigrati di qualunque provenienza ed i nomadi, nel rispetto della legislazione statale in materia. Gli studenti di nazionalità straniera possono usufruire degli interventi nell'ambito degli accordi e dei trattati internazionali tra lo Stato italiano e i Paesi di origine degli stessi. Possono altresì essere ammessi a fruire dei medesimi interventi riservati agli studenti italiani, gli studenti apolidi e rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorità statali

2 I predetti interventi sono, altresì, destinati agli studenti iscritti ai corsi di laurea o di diploma, alle scuole superiori dirette a fini speciali, alle scuole di specializzazione, ai corsi di perfezionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai dottorati di ricerca, istituiti presso le università degli studi, gli istituti di istruzione universitaria, gli istituti di istruzione superiore e le accademie di belle arti, operanti nella Regione siciliana

3 Fino all'attuazione di un sistema regionale di educazione permanente, le seguenti istituzioni scolastiche ai cui alunni sia applicabile la normativa sul diritto allo studio possono realizzare specifici progetti rivolti alla popolazione adulta

a) le scuole materne statali, regionali, non statali autorizzate e gestite da enti pubblici o da soggetti privati, la cui attività non abbia fini di lucro,

b) le scuole elementari statali, parificate e private,

c) le scuole secondarie di primo e secondo grado ed artistiche, statali, regionali, parificate, legalmente riconosciute, gestite da enti pubblici o da soggetti privati che non abbiano finalità di lucro, e che siano in regola con le norme che attengono ai rapporti di lavoro fissate dai contratti nazionali di lavoro

Titolo II DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Capo I

Interventi nell'ambito della scuola materna dell'obbligo e di istruzione secondaria di secondo grado

Art 3

Tipologia degli interventi

1 Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono promosse, nella fascia della scuola materna, dell'obbligo e della scuola di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, le seguenti provvidenze

a) assegni di studio individuali, secondo le modalità definite annualmente dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la commissione di cui all'art. 23,

b) fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo, per il tramite dei consigli di circolo o di istituto, sentita il collegio dei docenti,

c) contributi per l'acquisto di libri di testo agli alunni della scuola secondaria ed artistica, secondo fasce di reddito prestabilite,

d) fornitura parzialmente gratuita di materiali e sussidi didattici collettivi od individuali ad alunni appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche, secondo fasce di reddito prestabilite,

e) provvidenze, anche economiche, per eliminare i casi di evasione e di inadempienza all'obbligo scolastico, promuovendo l'istituzione dell'anagrafe scolastica in tutti i comuni,

f) assistenze, nonché provvidenze aggiuntive per i portatori di handicap, i soggetti a rischio, i disadattati, gli svantaggiati sociali e psico-fisici, e gli invalidi, nel quadro delle provvidenze disposte dalla Regione Siciliana in favore dei medesimi soggetti,

g) servizi di mensa finalizzati all'attuazione del tempo lungo, prolungato e di similari moduli organizzativi nelle scuole materne, dell'obbligo, secondarie di secondo grado ed artistiche, il servizio di mensa sarà gratuito per il personale che è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza agli alunni. Gli utenti concorrono alle spese di gestione dei servizi secondo fasce di reddito predeterminate,

h) trasporti gratuiti o altre facilitazioni differenziate di viaggio,

i) servizi socio-psico-pedagogici, di as-

sistenza e di orientamento scolastico degli alunni e delle loro famiglie, volti anche a garantire la reale attuazione del principio di pari opportunità uomo-donna,

l) interventi da attuarsi prioritariamente nelle aree a rischio, rivolti al recupero ed alla prevenzione di forme di devianza giovanile, ivi comprese quelle connesse a fenomeni di tossicodipendenza, ferma restando la specifica normativa concernente detto settore,

m) iniziative volte a favorire l'accesso dei lavoratori ai vari gradi di istruzione, con particolare riferimento a quelle intese a favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti, nonché rivolte a favorire l'eliminazione del fenomeno dell'analfabetismo, anche di ritorno,

n) iniziative e progetti delle scuole, singole o consociate tra loro, atti anche a produrre e a diffondere, senza fini di lucro, materiale librario, audio-televisivo e di ogni tipo, destinato ad uso didattico al fine di recuperare lo svantaggio socio-culturale,

o) forme integrative di assicurazioni degli alunni e del personale scolastico per eventi connessi con le attività scolastiche, interscolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e con il trasporto,

p) istituzione e gestione di convitti ed assegnazione, con precedenza agli alunni che si trovino in situazioni di dissesto del nucleo familiare, di posti gratuiti e semi gratuiti presso convitti nazionali, educandi femminili statali, convitti per sordomuti e per ciechi, convitti annessi a scuole statali di ogni ordine e grado, istituzioni socio-scolastiche regionali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che accolgano o erogino servizi per giovani in età scolare,

q) promozione di forme di turismo culturale,

r) interventi di orientamento professionale sulla scorta dei criteri definiti dalla commissione regionale di cui all'articolo 23,

s) iniziative per la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge, ivi comprese quelle concernenti corsi di formazione professionale per il personale docente che i comuni destinano ai servizi di mensa scolastica,

t) altre forme di intervento idonee a sostenere lo studente in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici, per il perseguimento del diritto allo studio,

u) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio

2 I servizi istituiti ai sensi del presente articolo sono attuati mediante gestione diretta o mediante convenzione, privilegiando gli enti pubblici

3 Le strutture, gli edifici e gli impianti scolastici adibiti ad attività sportive e culturali sono destinati, al di fuori del normale orario scolastico, alla fruizione da parte della comunità. I sindaci dei comuni interessati assicurano la disponibilità del personale occorrente

4 Gli interventi previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modificazioni, sono direttamente attuati dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

Art 4

Attuazione e gestione degli interventi

1 L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, nel modo seguente

a) per quanto concerne i servizi di cui alle lettere o), p), q), s), t), u), direttamente,

b) per quanto concerne il servizio di cui alla lettera a), a mezzo della Soprintendenza scolastica regionale,

c) per quanto concerne i servizi di cui alle lettere l), m), a mezzo dei Provveditorati agli studi,

d) per quanto concerne i servizi di cui alle lettere f), i), r), a mezzo delle province regionali, che possono avvalersi dei distretti scolastici e dei consigli di circolo o di istituto,

e) per quanto concerne i servizi di cui alle lettere b), e), g), h), a mezzo dei comuni,

f) per quanto concerne i servizi di cui alle lettere c), d), n), a mezzo dei consigli di circolo o di istituto

Art 5

Personale

1 Le disposizioni di cui all'articolo 61 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si applicano, ad istanza da presentarsi entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale delle sopresse scuole sussidiarie che non abbia già optato per il ruolo amministrativo della Regione siciliana, per essere utilizzato nei distretti scolastici

Capo II

Interventi nell'ambito dell'università

Art 6

Tipologia degli interventi

1 Le finalità di cui all'articolo 1, relativamente all'istruzione universitaria, si realizzano mediante interventi concernenti

a) servizi abitativi,

b) servizi di mensa,

c) facilitazioni di trasporti,

d) assegni di studio,

e) borse di studio,

f) prestiti fiduciari finalizzati all'avviamento alla professione ed alla ricerca,

g) servizi e sussidi per portatori di handicap,

h) servizi editoriali e librari e centri di ascolto audiovisivo,

i) attività culturali e ricreative e servizi di promozione sportiva e turistici,

l) servizi di sostegno didattico,

m) servizi di informazione e di orientamento professionale,

n) ogni altra azione rivolta al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, ivi compresa la realizzazione di strutture edilizie, l'acquisto di impianti ed attrezzature, il sostegno ad iniziative di sperimentazione didattica ed organizzativa, nonché ad attività di ricerca

Art 7

Servizio abitativo

1 Il servizio abitativo, destinato agli studenti fuori sede, è assicurato mediante

a) l'ospitalità in strutture pubbliche organizzate sotto forma di residenze, pensionati, collegi universitari, che consentano una integrazione tra attività di studio ed attività culturali, sportive,

b) l'assegnazione di contributi in conto affitti

2 Le strutture abitative di cui alla lettera a) del primo comma sono gestite dalle aziende di cui all'articolo 25, in caso di insufficienza, possono essere reperite mediante convenzioni con enti locali o altri enti pubblici. Nel caso di gestione indiretta il corrispettivo unitario annuo da determinare nelle convenzioni non può comunque superare il costo sostenuto pro-capite nelle residenze gestite direttamente

3 Nelle more della realizzazione del piano di edilizia universitaria abitativa di cui all'articolo 43 e comunque per un periodo non superiore al quinquennio

successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio abitativo può essere assicurato mediante

a) convenzioni con enti locali, enti pubblici, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e soggetti privati in grado di garantire un servizio abitativo conforme agli standards determinati dall'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 23. Con le medesime modalità e determinato il costo della convenzione tenendo conto del costo sostenuto pro-capite nelle residenze gestite direttamente,

b) assegnazione di un contributo in conto affitto da erogarsi con le modalità e sulla base dei criteri di cui alla lettera a)

Art 8

Utilizzo delle strutture abitative

1 La vita comunitaria all'interno delle strutture abitative è disciplinata da un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione delle aziende di cui all'articolo 25, mediante il quale è assicurata la partecipazione degli utenti all'organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive interne

2 Presso le strutture destinate al servizio abitativo, ove possibile, devono essere resi disponibili spazi per servizi collettivi interni quali mense, biblioteche, sale di svago e di riunione, palestre che, previ accordi con il consiglio di amministrazione delle aziende di cui all'articolo 25, possono essere aperti anche alla comunità esterna

3 Sulla base di apposite convenzioni con le università di provenienza, le strutture abitative possono essere messe a disposizione di docenti e studenti di altre università, anche straniere, per fini di scambi formativi

4 Il consiglio di amministrazione di ciascuna azienda regionale per il diritto allo studio universitario, mediante accordi o convenzioni, può altresì mettere a disposizione di enti locali, istituti scolastici o istituti pubblici le strutture abitative, nei periodi di vacanza dell'attività accademica, per fini culturali, sportivi o di turismo scolastico

Art 9

Servizi di mensa

1 Il servizio di mensa deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione delle strutture nel ter-

ritorio, e da consentire un'agevole fruizione in relazione alla ubicazione delle strutture abitative universitarie e delle sedi in cui si svolgono i corsi

2 Il servizio è gestito, di norma, direttamente dalle aziende di cui all'articolo 25 che possono, tuttavia, fare ricorso a forme di gestione indiretta, dando la preferenza a convenzioni con enti pubblici e garantendo, comunque, idonee forme di controllo da parte degli utenti sulla qualità del servizio medesimo

3 A tal fine, il consiglio di amministrazione di ciascuna azienda regionale per il diritto allo studio universitario nomina apposita commissione cui partecipano per metà membri designati dalla componente studentesca e per metà dal consiglio di amministrazione medesimo

4 Le convenzioni o i capitolati d'appalto per l'affidamento del servizio di mensa dovranno, tra l'altro, prevedere condizioni di accesso, quantità calorica del vitto, qualità dei generi alimentari, efficienza del servizio e confortevolezza dell'ambiente, in ogni caso non inferiori a quelli previsti per le mense gestite direttamente e corrispondenti agli standard che saranno fissati con decreto dell'Assessore Regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Commissione regionale per il diritto allo studio universitario

Art 10

Facilitazioni di trasporto

1 Le aziende di cui all'articolo 25 concordano con le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico o in concessione tariffe preferenziali, anche in abbonamento, per trasporti urbani, compresi quelli ferroviari, a beneficio degli studenti universitari di cui all'articolo 2

2 Qualora non sia già previsto da altre norme, vengono concessi documenti di viaggio gratuiti agli studenti appartenenti alle categorie di invalidi protette dalla legge e all'eventuale accompagnatore

Art 11

Assegni di studio

1 L'assegno di studio viene attribuito per concorso limitatamente al primo corso di diploma universitario, di laurea o di diploma di specializzazione e, sempre che permangano i requisiti di reddito, e prioritariamente confermato negli anni accademici successivi a quello della prima attribuzione, fino al completa-

mento del corso secondo la durata legalmente prevista

2 L'assegno di studio è altresì attribuito con le stesse modalità agli studenti iscritti per la prima volta ad istituti di istruzione universitaria, di istruzione superiore e alle accademie di belle arti operanti nella Regione siciliana

3 La partecipazione al concorso e la conferma di cui al comma 1 sono subordinate, per gli studenti degli anni successivi al primo, a requisiti di continuità scolastica consistenti nel superamento, con una votazione media minima, di un certo numero di esami, secondo quanto determinato per ciascun corso di studi o di specializzazione dal bando

4 Per gli studenti del primo anno del corso di laurea o di specializzazione i requisiti di merito vanno riferiti alla votazione riportata agli esami per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado

5 Annualmente il consiglio di amministrazione di ciascuna delle aziende di cui all'articolo 25 determina

a) il numero degli assegni commutabili in servizi valutati al costo reale e le modalità di erogazione,

b) la quota di risorse da destinare agli assegni in danaro e le modalità di erogazione

6 L'assegno di studio è incompatibile con qualsiasi reddito derivante da attività lavorativa o di altro genere, proprio o del nucleo familiare, che superi il reddito annualmente previsto come condizione per la concessione dell'assegno e non è cumulabile con altri assegni e borse di studio o posti totalmente o parzialmente gratuiti in collegi, convitti, residenze o servizi abitativi, in tal caso, lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza

7 Per gli studenti che appartengono a famiglie residenti nel comune ove ha sede la facoltà universitaria, l'istituto superiore o l'accademia di belle arti cui sono iscritti, o in località dalla quale si possa raggiungere quotidianamente e in tempo utile per la frequenza con mezzi utili la sede medesima, l'ammontare dell'assegno di studio non può essere superiore al 70 per cento di quello previsto per gli altri studenti

8 L'assegno di studio in servizi può essere convertito parzialmente o totalmente in danaro ad esplicita richiesta del beneficiario, subordinatamente all'esaurimento delle possibilità di erogazione dell'assegno nei servizi richiesti dal beneficiario. Parimenti, l'assegno di studio in danaro può essere parzialmente convertito in servizio

Art 12

Borse di studio

1 L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione bandisce annualmente un concorso per titoli ed esami per il conferimento di borse di studio, ai fini di cui al comma 2, a studenti che abbiano frequentato regolarmente un corso di studi presso uno degli istituti di istruzione universitaria o di istruzione superiore, o presso una delle accademie di belle arti operanti nella Regione siciliana, che risultino iscritti all'ultimo anno di corso e a quelli che abbiano conseguito il diploma o la laurea alla fine del corso legale di studi presso una delle predette istituzioni nel biennio anteriore alla data del bando

2 Le borse di studio sono conferite per attività di ricerca connesse all'elaborazione della tesi di diploma o di laurea, ovvero per la frequenza dei corsi di perfezionamento e specializzazione post-diploma o post-laurea presso università o istituti superiori italiani o stranieri. Alle università sono equiparati gli istituti culturali e le scuole di specializzazione che, per il comprovato livello dei corsi o per la specificità dei titoli di perfezionamento rilasciati, assicurino la maggiore realizzazione degli scopi per cui la borsa è conferita

3 La meta delle borse di studio messe a concorso annualmente è riservata a soggiorni di studio all'estero

4 Il bando di concorso stabilisce

a) il numero delle borse messe a concorso per gli studenti di ciascuno degli istituti siciliani di cui al 1° comma,

b) l'entità delle borse, differenziata per i soggiorni in Italia e all'estero,

c) la durata dei soggiorni che in ogni caso non può superare il periodo di un anno,

d) i titoli per l'assegnazione e i criteri di attribuzione del relativo punteggio, a parità di merito, prevale la disagiata condizione economica,

e) le forme di controllo sull'effettiva e proficua fruizione delle borse

Articolo 13

Prestiti fiduciari finalizzati all'avviamento alla professione ed alla ricerca

1 Le aziende di cui all'articolo 25 possono concedere prestiti fiduciari finalizzati all'avviamento alla professione e alla ricerca ai soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 11

2 La concessione dei prestiti fiduciari

a tasso agevolato sarà regolata da convenzione con gli istituti di credito deliberata dal consiglio di amministrazione delle aziende di cui all'articolo 25, che, con propria delibera, nella quale sono stabiliti l'importo e le modalità di restituzione, provvede alle relative concessioni.

3 I prestiti di cui ai precedenti commi non possono avere durata inferiore al quinquennio.

Art. 14

Servizi e sussidi per portatori di handicap

1 Le aziende di cui all'articolo 25 prevedono interventi sia individuali che collettivi, rivolti agli studenti portatori di handicap, al fine di favorire il superamento delle difficoltà conseguenti l'handicap stesso.

2 Gli interventi possono riguardare, sia il superamento di barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto allo studio universitario, sia l'assegnazione di sussidi didattici speciali, sia l'organizzazione di appositi servizi di assistenza individuali.

3 Tali interventi possono essere attuati attraverso la erogazione diretta del servizio stesso, o sotto forma di concorso finanziario.

4 Agli studenti portatori di handicap, è riservata una quota aggiuntiva di assegni di studio di cui all'articolo 10, da conferire con le medesime modalità.

5 Per i beneficiari portatori di handicap, l'assegno può essere erogato anche mediante dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi e di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali, anche se tale assegno dovesse superare l'importo ordinario e sino al doppio di esso.

Art. 15

Servizi editoriali e librari e centri di ascolto audiovisivo

1 Le aziende di cui all'articolo 25 istituiscono e promuovono un servizio editoriale e librario con lo scopo di provvedere alla produzione ed alla diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario, in collaborazione eventualmente con le università e gli istituti superiori, nel rispetto dell'autonomia della ricerca scientifica e della pluralità degli ordinamenti culturali.

2 I prezzi del materiale devono essere determinati in modo da assicurare la funzionalità del servizio e la copertura dei costi di produzione.

3 Il servizio può essere strutturato in forma cooperativistica e delegato mediante convenzione in tutto o in parte alle cooperative operanti nell'ambito universitario che siano espressione delle diverse componenti universitarie, in tal caso il consiglio di amministrazione di ciascuna delle aziende di cui all'articolo 25 esercita sulle cooperative le funzioni di controllo e di vigilanza.

4 Può essere altresì promossa, in collaborazione con le università, con gli enti locali e con gli enti e istituti pubblici, la costituzione di centri di ascolto audiovisivo anche in forma decentrata.

Art. 16

Attività culturali e ricreative e servizi di promozione sportiva e turistici

1 Ciascuna delle aziende di cui all'articolo 25 istituisce il servizio per le attività culturali, ricreative, turistiche e sportive per promuovere attraverso l'associazionismo studentesco, in collaborazione con le università, la Regione, gli enti locali e le organizzazioni di settore, iniziative culturali e sportive tra gli studenti universitari.

2 Il servizio:

a) favorisce dibattiti, conferenze, seminari e spettacoli e può contribuire all'attuazione di iniziative culturali promosse dagli studenti,

b) promuove l'istituzione di centri polididattici costituenti nuclei esemplari di reti di collegamento tra unità scolastiche, laboratori di informazione e di aggiornamento ed archivi di documentazione culturale, quali biblioteche, musei e banche dati, favorisce l'istituzione di posti di ritrovo per studenti dotandoli, nei limiti delle possibilità, di strumenti ricreativi e di informazione, compresi quelli audiotelevisivi,

c) favorisce l'accesso degli studenti agli impianti sportivi universitari ed a quelli gestiti dagli enti locali, nonché l'organizzazione di attività sportive ed agonistiche, di gare locali, regionali, nazionali ed internazionali sia nell'ambito universitario, che delle federazioni sportive,

d) promuove l'organizzazione di corsi preparatori e di perfezionamento nelle varie discipline, nonché corsi di integrazione linguistica, e l'apprestamento di laboratori linguistici aventi riguardo alle lingue dei Paesi della Comunità europea,

e) promuove forme di turismo culturale per gli studenti e favorisce l'effettuazione di viaggi, soggiorni e scambi in Italia ed all'estero, con particolare riferimento ai Paesi della Comunità europea, a prezzi ridotti, mediante accordi con gli organismi a ciò preposti e con le organizzazioni turistiche nazionali ed estere,

f) promuove convenzioni con cinema, teatri, accademie e sale di concerto onde prevedere facilitazioni preferenziali per gli studenti che intendano assistere a manifestazioni di notevole interesse culturale ivi organizzate.

3 Sulla base di consultazioni con gli studenti, i rappresentanti degli studenti del consiglio di amministrazione di ciascuna delle aziende di cui all'articolo 25 propongono una programma delle attività di cui al presente articolo che preveda un razionale impiego delle disponibilità finanziarie destinate a tali fini.

Art. 17

Servizi di sostegno didattico

1 Per l'attuazione delle finalità di cui alle lettere n) ed o) dell'articolo 1 della presente legge l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad intervenire in favore delle università siciliane con:

a) contributi alle università e agli istituti di istruzione superiore per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche e tecnico-scientifiche sia per le sedi centrali, che per le sedi decentrate,

b) contributi ad istituti e dipartimenti universitari per attività di ricerca scientifica e per il conferimento di borse di studio ai cultori universitari impegnati nelle attività di sostegno didattico presso istituti o dipartimenti allocati nelle sedi centrali e decentrate di università,

c) contributi alle università per spese inerenti l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti, nonché per il funzionamento dei comitati che sovrintendono alle attività medesime,

d) contributi per attività didattiche e scientifiche integrate e per i programmi integrati di studio degli studenti con altre università di paesi stranieri,

e) contributi per acquisto o promozione di programmi o metodologie relative alla sperimentazione organizzativa o didattica,

f) contributi per il potenziamento delle biblioteche di istituto e di facoltà delle università siciliane.

Art 18

Servizi di informazione e orientamento professionale

1 Le aziende di cui all'articolo 25 istituiscono un servizio di informazione ed orientamento professionale con il compito di

a) indirizzare, in collaborazione con le università, gli organi scolastici, gli enti locali ed altri organismi idonei, gli studenti, in particolare quelli delle ultime classi della scuola secondaria superiore, nella scelta degli accessi alle facoltà universitarie o agli istituti post-secondari secondo le loro aspirazioni culturali e professionali e le possibilità di occupazione,

b) fornire agli studenti tutte le notizie ed informazioni necessarie per una adeguata conoscenza delle attività e dei servizi degli atenei, degli istituti di istruzione superiore e delle accademie di belle arti, nonché dei loro diritti e doveri,

c) fornire periodiche informazioni agli studenti in merito all'andamento del mercato del lavoro, d'intesa con l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, utilizzando informazioni e rilevazioni statistiche da questo messe a disposizione,

d) favorire, mediante adeguata informazione e sulla base di appositi accordi, l'accesso dei giovani diplomati e laureati ad istituti di specializzazione post-diploma e post-universitari, in Italia ed all'estero,

e) promuovere incontri ed intese con le organizzazioni professionali ed imprenditoriali, ovvero con imprese singole o associate, per favorire l'avviamento al lavoro dei diplomati e dei laureati. A tal fine, il servizio opera, anche, la periodica segnalazione alle organizzazioni professionali e imprenditoriali, dei nominativi dei diplomati e dei laureati meritevoli, tenuto conto dei curricula acquisiti nei diversi corsi di studio od anche delle specializzazioni conseguite,

f) promuovere ogni altra attività ritenuta attinente al perseguimento dei fini del presente articolo, compresa la formazione e la partecipazione degli studenti ad esperienze di studio-lavoro e a tirocini guidati

Art 19

Fruizione degli interventi

1 La fruizione degli interventi destinati agli studenti universitari di cui all'articolo 2 e, di regola, gratuita

2 Le aziende di cui all'articolo 25 prevedono a carico degli studenti la corresponsione di oneri determinati in modo da coprire i costi di produzione per l'accesso ai servizi editoriali di cui all'articolo 15

3 I vincitori degli assegni di studio e dei posti-abitazione e i beneficiari dei contributi in conto affitti di cui all'articolo 7 accedono gratuitamente alle mense universitarie. Gli altri utenti fruiscono del servizio mensa sulla base di tariffe determinate dal consiglio di amministrazione di ciascuna delle aziende di cui all'articolo 25

4 L'accesso al servizio abitativo, nelle forme di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7, avviene mediante pubblico concorso cui possono partecipare gli studenti universitari di cui all'articolo 2, sempre che in possesso di un reddito compreso nei limiti di cui al comma 6, con priorità per quelli con reddito compreso nella fascia più bassa, il posto alloggio o il contributo in conto affitti viene attribuito limitatamente al primo corso di diploma di istituto di istruzione universitaria, di istruzione superiore, di accademia di belle arti e di diploma universitario, di laurea o di diploma di specializzazione per l'intera durata del corso di studio e per gli studenti universitari fino al secondo anno fuori corso. Permanendo i requisiti di reddito, i servizi abitativi sono prioritariamente confermati per gli anni accademici o scolastici successivi a quello di prima attribuzione, fino al limite di cui sopra

5 La partecipazione al concorso e la conferma di cui al comma 4 sono subordinati a requisiti di continuità scolastica e di merito determinati con le medesime modalità previste dall'articolo 10, comma 3, per gli assegni di studio

6 Per l'attribuzione degli assegni di studio e ai fini dell'accesso al servizio abitativo, il consiglio di amministrazione di ciascuna delle aziende di cui all'articolo 25 determina due fasce di reddito, riferite al reddito dichiarato per l'anno precedente agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da tutti i componenti del nucleo familiare in cui è inserito l'interessato o dalla famiglia di origine nel caso in cui l'interessato abbia formato una propria famiglia non dotata di propri redditi. Ai fini della determinazione della fascia di appartenenza, il reddito complessivo familiare è diviso per il numero dei componenti il nucleo

7 Il reddito dei richiedenti è comprovato mediante copia dei modelli 740 o 101 o 201 di cui al Decreto del Presiden-

te della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'uopo vidimata dall'Ufficio delle imposte competente che ne certifica la corrispondenza all'originale. Per gli studenti di nazionalità straniera e per quelli italiani il cui nucleo familiare risiede all'estero, il reddito è accertato sulla base di dichiarazioni rilasciate dagli uffici fiscali dei paesi di origine o dei paesi stranieri in cui risiede il nucleo familiare, vistate dall'autorità diplomatica o consolare italiana, il consiglio di amministrazione delle aziende di cui all'articolo 25 determina le modalità di accertamento delle condizioni di reddito per gli studenti apolidi o rifugiati politici

8 Ai fini delle determinazioni dei limiti di reddito, i redditi derivanti dal lavoro dipendente e assimilati sono ridotti del 50 per cento

Art 20

Falsità nella dichiarazione

1 Allo studente che abbia dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero ai fini della fruizione dei servizi e benefici di cui alla presente legge, fatte salve le eventuali sanzioni penali e disciplinari, è immediatamente interdetto l'accesso ai servizi o revocato il beneficio

2 Nei casi di cui al comma 1 è fatta salva la ripetizione dei benefici pecuniari ricevuti e del valore monetario dei servizi goduti

3 L'interdizione dal servizio o la revoca dei benefici comportano per lo studente altresì l'esclusione da qualsivoglia servizio o beneficio di cui alla presente legge per l'intero corso di studi

4 Le aziende regionali per il diritto allo studio possono in qualunque momento richiedere ai competenti organi statali verifiche volte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni ed attestazioni ad esse presentate, al fine dell'accertamento del reddito effettivamente goduto dal beneficiario dei servizi medesimi

Art 21

Tasse e contributi

1 I proventi di natura tributaria previsti da disposizioni di legge e costituiti dalle tasse di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 sono versati dalle università e dagli istituti superiori direttamente alle aziende di cui all'articolo 25

2 Le tasse di cui all'articolo 190 del Testo Unico approvato con Regio De-

creto 31 agosto 1933, n. 1592, sono versate direttamente dai singoli contribuenti alle aziende medesime

Art 22

Finanziamenti alle università

1 Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 43 e con priorità l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione dispone la concessione di finanziamenti alle università siciliane per

a) il tempestivo e completo adeguamento delle strutture in vista della piena fruibilità da parte degli utenti portatori di handicap,

b) la realizzazione, l'arredo e la manutenzione di locali adibiti a centri di riunione degli studenti all'interno delle facoltà o nelle aree vicine.

2 Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione determina procedure di presentazione delle richieste da parte del consiglio di facoltà o di concessione ed erogazione dei finanziamenti che garantiscano la più rapida attuazione delle finalità del presente articolo

3 L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione concede finanziamenti alle università a copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni stipulate con enti pubblici per la messa a disposizione di edifici da destinare agli scopi di cui alla presente legge e a sedi di istituti, dipartimenti, uffici universitari.

4 I finanziamenti di cui al comma 1 non possono superare l'ottanta per cento della spesa.

TITOLO III ASSETTO ISTITUZIONALE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Capo I

Commissione Regionale per il diritto allo studio

Art 23

Commissione regionale per il diritto allo studio

1 È istituita presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione la commissione regionale per il diritto allo studio

2 La commissione è organo di programmazione in materia di interventi per il diritto allo studio, nonché organo consultivo del Presidente della Regione, della Giunta Regionale, dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, e di ogni altro organo o ente regionale competente nella medesima materia

3 Essa è composta da:

a) l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione,

b) il direttore regionale della direzione istruzione dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione,

c) sei esperti scelti dall'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione su terne di nominativi proposte dai rettori delle università siciliane, dal presidente dell'Istituto superiore di educazione fisica di Palermo, in modo da assicurare la presenza di un componente per ciascuna istituzione,

d) i presidenti di ciascuna delle aziende di cui all'articolo 25,

e) i sindaci di ciascuno dei comuni sedi di università, o loro delegati,

f) cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),

g) nove studenti eletti dagli iscritti ai corsi od alle scuole di cui all'articolo 2 in modo da assicurare la presenza di due rappresentanti per ogni ateneo e di un rappresentante per le altre istituzioni,

h) tre esperti designati dalle organizzazioni regionali degli imprenditori,

i) il direttore regionale della direzione lavoro dell'Assessorato regionale del lavoro della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione,

l) un direttore didattico, un preside di scuola secondaria di primo grado, un preside di scuola secondaria di secondo grado, un preside di scuole medie legalmente riconosciute, tutti nominati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana,

m) il soprintendente scolastico regionale della Sicilia,

n) tre studenti eletti dai rappresentanti degli studenti presenti nei distretti scolastici provinciali,

o) il dirigente superiore responsabile della materia del diritto allo studio in seno all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, con funzioni di segretario

4 La commissione

a) è nominata con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e dura in carica un quadriennio. In caso di decadenza o cessazione dall'incarico di un componente si procede alla sostituzione ricorrendo alla nomina del primo dei non eletti, per i membri di estrazione elettiva,

b) è presieduta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione o, in caso di assenza o di impedimento, dal direttore regionale della direzione istruzione dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione,

c) è convocata dal presidente almeno una volta ogni quadrimestre, e comunque tutte le volte che lo stesso lo ritenga necessario o gliene sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti,

d) può operare in seconda convocazione, quale che sia il numero dei componenti presenti, purché questo non sia inferiore ad un terzo dei componenti stessi,

e) adotta le proprie deliberazioni di regola a maggioranza e può suddividersi per l'esame di particolari problemi in gruppi di lavoro, invitando esperti italiani e stranieri di riconosciuto valore, cui spettano i compensi stabiliti ai sensi del comma 6.

5 Qualora entro sessanta giorni dalla data della richiesta non pervengano le relative designazioni, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede alla nomina della commissione anche in assenza delle designazioni stesse.

6 Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è determinata la misura delle indennità spettanti ai componenti della commissione ed agli eventuali estranei.

Art 24

Attribuzioni della Commissione

1 La commissione regionale per il diritto allo studio:

a) predispose lo schema di programma degli interventi per il diritto allo studio di cui all'articolo 42,

b) promuove ogni iniziativa, in particolare di indagine, studio e ricerca, volta a migliorare l'azione regionale in materia di diritto allo studio,

c) mantiene contatti e favorisce scambi con i corrispondenti organismi operanti nelle altre regioni nonché con qualificate istituzioni culturali, pubbliche e private, operanti in Italia e all'estero, an-

che al fine di promuovere gli scambi culturali di cui alla presente legge,

d) promuove iniziative per interventi specifici da realizzarsi da parte delle aziende di cui all'articolo 25, anche congiuntamente,

e) assicura livelli adeguati ed omogenei di organizzazione degli interventi per il diritto allo studio nel territorio regionale,

f) vigila sull'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio formulando osservazioni, rilievi e proposte al Presidente della Regione e all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione in vista del migliore esercizio delle funzioni o attribuite dalla presente legge con particolare riferimento a quelle di indirizzo, vigilanza e controllo nell'attività delle aziende di cui all'articolo 25

Capo II

Aziende Regionali per il diritto allo studio universitario

Sezione I

Assetto organizzativo

Art 25

Aziende regionali per il diritto allo studio universitario

1. Gli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui alla presente legge ed ogni altro intervento regionale in materia di diritto allo studio universitario sono attuati da aziende regionali istituite in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede

2. Le aziende sono persone giuridiche di diritto pubblico ed operano in stretto raccordo e sotto la vigilanza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione

3. Ciascuna azienda si organizza mediante uffici, strutturati per lo svolgimento di attività affini e, ove occorra, istituisce uffici decentrati nei comuni ove si registri una rilevante presenza di studenti iscritti nell'ateneo

Art 26

Organi delle aziende

1. Sono organi delle aziende regionali per il diritto allo studio universitario

- a) il presidente,
- b) il consiglio di amministrazione,
- c) il direttore,
- d) il collegio dei revisori dei conti

Art 27

Designazione ed attribuzione del presidente

1. Il presidente è eletto da consiglio di amministrazione di ciascuna azienda tra i suoi componenti, nella prima seduta, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei presidenti

2. Il presidente

a) ha la legale rappresentanza dell'azienda,

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno,

c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'andamento dell'azienda

3. Con votazione separata, nella sua prima seduta, con le modalità di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il vicepresidente, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Della sostituzione viene data comunicazione all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione

Art 28

Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione di ciascuna azienda è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica due anni ed è composto da:

a) sei studenti in regolare corso di studio eletti dagli studenti dell'ateneo, garantendo la presenza di un rappresentante degli studenti degli istituti superiori di cui all'articolo 2 ove esistenti nel comune sede dell'ateneo,

b) tre rappresentanti della Regione designati dall'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana, tra persone di comprovata esperienza nel settore,

c) il sindaco del comune sede dell'ateneo o un suo delegato,

d) tre rappresentanti dei docenti di ateneo, eletti dalle rispettive categorie con voto limitato ad uno,

e) un rappresentante della categoria dei non docenti

2. Partecipa alle riunioni, con funzioni di segretario, il direttore di ciascuna azienda

3. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma 1, comporta la decadenza della carica, con esclusione

della carica di presidente nel caso che questa venga attribuita ad uno dei soggetti di cui alla lettera a) che conserva l'ufficio sino alla cessazione del mandato

4. Nei casi di decadenza subentra il primo dei non eletti

Art 29

Attribuzione del Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione

a) elegge il presidente e il vicepresidente a norma dell'articolo 27,

b) delibera la nomina del direttore a norma dell'articolo 31,

c) delibera il bilancio preventivo con l'allegato piano di gestione e il conto consuntivo secondo quanto disposto all'articolo 30,

d) delibera in ordine alla progettazione ed esecuzione delle opere edilizie, all'acquisto delle relative attrezzature e alla loro manutenzione, all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di donazioni, eredità e legati,

e) assume ogni altra deliberazione di competenza dell'azienda in conformità alle attribuzioni determinate con il regolamento di cui all'articolo 30

Art 30

Attività delle aziende

1. Contestualmente al bilancio delle aziende approvano il piano annuale di gestione relativo all'esercizio finanziario, contenente

a) gli obiettivi che si intendono raggiungere,

b) il riparto delle risorse finanziarie tra i diversi settori e tipi di intervento di cui alla presente legge,

c) i criteri e le modalità organizzative, di realizzazione e di controllo dei singoli interventi,

d) le tariffe dei servizi,

e) il numero dei posti-alloggio, dei contributi in conto affitti e degli assegni di studio,

f) ogni altra determinazione concernente il programma della attività dell'azienda e le modalità di attuazione degli interventi di sua competenza

2. Le aziende deliberano il bilancio e il piano allegato entro il 30 settembre di ciascun anno e lo trasmettono all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, il quale lo approva entro i quarantacinque giorni successivi

3. Le aziende deliberano il conto consuntivo entro il 15 febbraio di ciascun anno e lo trasmettono congiuntamente ad una dettagliata relazione sull'attività svolta all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che lo approva entro i trenta giorni successivi.

4. L'attività delle aziende è disciplinata da apposito regolamento adottato dal consiglio d'amministrazione e conforme ad uno schema-tipo approvato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, su proposta della commissione regionale di cui all'articolo 23.

Art. 31

Nomina ed attribuzione del Direttore

1. Il direttore dell'azienda è assunto con contratto quinquennale di dirigente d'azienda e mediante pubblico concorso per titoli cui possono partecipare laureati che abbiano esercitato per almeno tre anni funzioni di direttore o dirigente di aziende private o pubbliche o in enti pubblici, ovvero funzioni dell'Amministrazione regionale in possesso della qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore.

2. Il direttore ha poteri di proposta in ordine agli atti di competenza del consiglio di amministrazione, provvede all'esecuzione delle delibere; dirige il personale, sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, cura gli atti contabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento. In particolare, firma congiuntamente al presidente gli atti che comportano impegni di spesa, rispondendone in solido, è responsabile della legittimità dei contratti e degli atti del consiglio di amministrazione e del presidente.

3. Nella prima attuazione della presente legge il consiglio di amministrazione di ciascuna azienda può affidare, per non più di un quinquennio, l'incarico di direttore della azienda ai direttori responsabili incaricati dai consigli di amministrazione delle soppresse opere universitarie.

Art. 32

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti di ciascuna azienda è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione,

sentita la Giunta regionale, scelti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti. I componenti il collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica per la durata del consiglio di amministrazione delle aziende.

2. Il presidente del collegio è eletto dal collegio stesso tra i suoi membri elettivi alla prima seduta.

3. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti di cui all'articolo 2403 del Codice civile; segnala contestualmente al consiglio di amministrazione e all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione i vizi di legittimità ed eventuali osservazioni di merito; presenta annualmente al medesimo Assessore una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'azienda; copia della relazione è inviata a cura del collegio stesso alla commissione regionale di cui all'articolo 23.

4. Il presidente del collegio o un revisore suo delegato hanno facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'azienda, cui devono essere invitati.

Art. 33

Modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione di ciascuna azienda si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o su richiesta di cinque componenti.

2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del consiglio.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27 per l'elezione del presidente e del vicepresidente.

4. L'assenza non adeguatamente giustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dalla carica di componente.

Art. 34

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive da parte del consiglio di amministrazione, si procede al suo scioglimento con

decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la commissione regionale di cui all'articolo 23. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede in tal caso alla nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'ente.

2. Entro novanta giorni dalla data di scioglimento del consiglio deve procedersi alla sua ricostituzione.

Art. 35

Indennità

1. Al presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori dei conti di ciascuna azienda spetta, ove dovuto, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione previsti per i dipendenti regionali con qualifica di direttore regionale.

2. Al presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione ed al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori di ciascuna azienda spetta un compenso nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

Art. 36

Incompatibilità

1. Non possono fare parte degli organi delle aziende regionali per il diritto allo studio universitario coloro che a qualunque titolo facciano parte di società, aziende o imprese che forniscano beni o prestino servizi in favore delle medesime aziende e coloro che abbiano con queste lite pendenti.

Art. 37

Vigilanza e controlli

1. Le aziende regionali per il diritto allo studio universitario sono sottoposte alla vigilanza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, l'Assessore, anche su proposta della commissione regionale di cui all'articolo 23:

a) dispone ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle aziende;

b) provvede, previa diffida agli organi delle aziende, sentita, la stessa commissione regionale, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli amministra-

tori ne rifiutano o ne ritardino l'adempimento; in tali ipotesi può essere nominato un commissario *ad acta*.

Sezione II

Personale, patrimonio e mezzi finanziari delle aziende regionali per il diritto allo studio universitario

Art. 38 Personale

1. Per l'espletamento dei compiti delle aziende regionali per il diritto allo studio, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione destina alle medesime il personale trasferito alla Regione per effetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, già inquadrato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, salvo, ove occorra, l'ulteriore destinazione di altro personale proveniente dai ruoli regionali.

Art. 39 Patrimonio

1. Le aziende regionali per il diritto allo studio universitario hanno un proprio patrimonio destinato al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.

2. Il patrimonio delle aziende è costituito da elargizioni di enti e privati per gli scopi di istituto, nonché dai beni mobili ed immobili che ad esse pervengano per eredità, legati o donazioni.

3. I beni mobili e immobili e le strutture di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, sono assegnati alle aziende e destinati all'espletamento dei compiti istituzionali delle stesse, restando a carico di ciascuna azienda ogni onore relativo, compresi quelli riguardanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. Per l'utilizzazione dei beni non in proprietà delle opere universitarie è applicabile la normativa di cui al decreto legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito nella legge 22 dicembre 1979, n. 642.

Art. 40 Mezzi finanziari e bilancio

1. Per l'espletamento dei compiti ad esse assegnati e per il loro funzionamen-

to le aziende regionali per il diritto allo studio universitario si avvalgono:

a) delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione con la modalità di cui all'articolo 41;

b) dei proventi dei contributi di cui agli articoli 41 e 42;

c) di rendite, di interessi e frutti dei propri beni patrimoniali;

d) delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

e) di donazioni, eredità, legati;

f) dei contributi di enti, associazioni, privati.

Art. 41 Finanziamenti

1. In attuazione del piano di cui all'articolo 42 e di quanto determinato ai sensi del comma 1, lettera b) del medesimo articolo, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione dispone con proprio decreto l'assegnazione a ciascuna azienda regionale per il diritto allo studio universitario delle somme destinate al funzionamento e all'attuazione degli interventi di loro competenza. Le somme sono erogate a mezzo di mandati diretti a quadrimestre anticipato.

2. Per la realizzazione di specifici programmi di interventi, da realizzarsi anche congiuntamente da più aziende, sempreché sottoposti al vaglio della commissione regionale di cui all'articolo 23 e da questa inseriti nel piano di cui all'articolo 42, si provvede a mezzo di assegnazioni con provvedimento separato.

3. Dopo l'approvazione del primo piano di cui all'articolo 42, al fine di garantire la continuità nell'attività delle aziende, alle stesse possono essere erogati acconti sui finanziamenti da determinare ai sensi del piano per l'anno successivo, tenuto conto dell'ultimo bilancio consuntivo ed in misura non superiore al cinquanta per cento di quelli erogati nell'anno precedente.

Capo III Programmazione degli interventi

Art. 42 Programma quadriennale e piani annuali di intervento

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istru-

zione, approva ciascun quadriennio un programma di interventi per il diritto allo studio articolato in piani annuali.

2. Il programma:

a) indica gli obiettivi da realizzare in via prioritaria;

b) prevede l'ammontare complessivo dei finanziamenti da assegnare nei vari settori d'intervento;

c) indica le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte delle aziende di cui all'articolo 25 e per il loro coordinamento con i servizi del diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado; i servizi socio-sanitari e di educazione permanente; gli interventi regionali a carattere culturale; gli interventi regionali in materia di governo del mercato del lavoro;

d) contiene i criteri di massima per l'erogazione dei servizi e la determinazione delle tariffe e condizioni di accesso, in modo da realizzare livelli e condizioni uniformi tra le diverse aziende di cui all'articolo 25;

e) indica il numero e l'importo delle borse da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 12 e stabilisce i criteri per la concessione dei prestiti di cui all'articolo 13, nonché i criteri per la determinazione del numero degli assegni di cui all'articolo 11 e dei contributi in conto affitto di cui all'articolo 7 da mettere a concorso per ciascuna azienda;

f) individua eventuali altri interventi da realizzare ai sensi delle lettere f) e g) dell'articolo 1.

3. Il piano annuale di intervento è adottato, entro il mese di maggio di ciascun anno, dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la commissione di cui all'articolo 23.

4. In sede di attuazione del piano di cui al comma 3, si provvede all'aggiornamento del programma quadriennale, tenuto conto degli indici statistici dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT), della misura degli assegni di studio e dei contributi in conto affitti determinati ai sensi della presente legge, dei parametri per la determinazione delle fasce di reddito di cui all'articolo 19 e dell'importo delle borse di studio di cui all'articolo 12.

Art. 43 Piano straordinario regionale per l'edilizia residenziale universitaria

1. Nella prima applicazione della presente legge, contestualmente al programma di interventi di cui all'articolo 42, la commissione regionale per il diritto allo

studio propone il piano straordinario regionale per l'edilizia residenziale universitaria, comprendente gli interventi rivolti alla nuova costituzione, ampliamento, completamento, ristrutturazione, acquisto e riadattamento, di edifici destinati o da destinare permanentemente ad uso delle aziende di cui all'articolo 25

2 Il piano tiene conto dei fabbisogni in relazione al prevedibile andamento nel quinquennio successivo della popolazione studentesca e della carenze pregresse

3 Il piano è approvato dalla Giunta regionale e attuato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per il tramite delle aziende di cui all'articolo 25

4 Nelle more dell'attuazione del piano di cui al presente articolo, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, dispone la concessione di finanziamenti alle università siciliane ed alle aziende regionali per il diritto allo studio finalizzati

a) all'adeguamento delle strutture alla vigente normativa sulla eliminazione della barriera architettoniche e sull'adeguamento delle stesse alla normativa anti infortunistica,

b) alla realizzazione di locali da adibirsi a centri di riunione degli studenti all'interno delle facoltà o in aree vicine alle medesime

5 Tutti gli interventi di cui al presente articolo sono anche diretti alla dotazione delle attrezzature e degli arredamenti, nonché all'acquisizione delle aree. Entro il limite del 10 per cento del costo totale delle opere prevedono inoltre le spese necessarie alle eventuali opere di urbanizzazione, ancorché esterne ai comparti universitari

6 I contributi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 15, vanno riferiti alle università ed alle aziende regionali per il diritto allo studio e possono essere concessi anche sull'ammontare delle spese necessarie agli acquisti di immobili, che possono essere destinati alle esigenze dell'edilizia residenziale universitaria di cui alla presente legge

7 Alle aziende regionali di cui all'articolo 25 possono essere concessi altresì contributi pari al 95 per cento delle spese per i restauri e per l'apprestamento delle attrezzature necessarie a rendere funzionali gli edifici acquistati

8 La valutazione degli immobili da acquistare ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 14 e 20 della legge

regionale 9 agosto 1988, n. 15, e effettuata dall'Ispettorato tecnico regionale entro sessanta giorni dalla relativa richiesta

Titolo IV **NORME COMUNI E DISPOSIZIONI** **TRANSITORIE E FINALI**

Art 44 **Elezioni**

1 Le elezioni per la formazione degli organi di origine elettiva previsti dalla presente legge sono indette con decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che ne fissa i tempi e modalità d'intesa con i rettori degli atenei siciliani

Art 45

Soppressione delle opere universitarie

1 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le Opere universitarie siciliane

2 Le funzioni ad esse spettanti sono esercitate dalle aziende regionali per il diritto allo studio universitario che succedono alle Opere universitarie nella proprietà dei beni e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi

3 Presso le soppresse Opere universitarie sono nominati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione commissari straordinari, per un periodo massimo di centottanta giorni

4 Tutti gli atti normativi vigenti recanti norme riferite alle soppresse Opere universitarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge vanno riferiti alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario

Art 46 **Norma finanziaria**

1 Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per il triennio 1991-93 la spesa complessiva di lire 1 000 000 di milioni, di cui lire 300 000 milioni per l'esercizio finanziario 1991

2 Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47

3 Per l'organizzazione dei corsi di qualificazione del personale docente di cui alla lettera s) del comma 1, dell'articolo 3, e autorizzata, a partire dall'anno

finanziario 1991, la spesa annua di lire 150 milioni

4 Per le finalità di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 43, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 60 000 milioni, ripartita per il 50 per cento in favore delle università siciliane e per il 50 per cento in favore delle aziende regionali per il diritto allo studio

5 All'onere di lire 300 000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1991 si fa fronte, quanto a lire 150 000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 150 000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo

6 Il predetto onere trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - progetto strategico - cod

Art 47

1 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

2 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

IL FARO

via orfane 29 91100 trapani
telefono 0923-22023

direttore responsabile
antonio calcara

fotocomposizione
cieffeuno

via perna abate 26 trapani
telefono 0923 553333

stampa

arti grafiche corrao snc
via b valenza 31 trapani
telefono 0923 28858

abbon annuo L. 10 000
abbon sostenitore L. 50 000
c/c postale 11425915

spedizione in abbonamento postale
gruppo III 70%

registrato presso il tribunale di trapani
n. 64 del 10 aprile 1954



Associato
all'Unione
Stampa
Periodica
Italiana